

Statuto

Approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo con DM 6785/2019

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO – FUNZIONI – FINALITA'

Articolo 1

(Denominazione)

1. E' costituito un consorzio volontario, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile, con attività esterna e senza scopo di lucro, tra i produttori di "Prosciutto di Parma", al quale possono aderire anche gli ulteriori soggetti di cui al successivo articolo 8, comma 1, lettera b), denominato "Consorzio del Prosciutto di Parma".

Articolo 2

(Sede e facoltà)

1. Il Consorzio ha sede in Parma.
2. Il Consorzio può istituire e sopprimere sedi secondarie sia in Italia che all'estero.
3. Per il raggiungimento degli scopi consortili, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'acquisto di beni mobili, registrati e non, e l'Assemblea quello di beni immobili.

Articolo 3

(Durata)

1. La durata del Consorzio è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata prima della scadenza con apposita delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 4

(Oggetto)

1. Il Consorzio opera a tutti gli effetti di legge, ed in particolare ai fini previsti dall'art. 14, comma 15 e seguenti, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dall'insieme normativo, nazionale e comunitario, che regola la Denominazione di Origine Protetta "Prosciutto di Parma".
2. Nello specifico, il Consorzio ha per oggetto, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie relative:
 - a. la tutela della denominazione di origine protetta "Prosciutto di Parma";
 - b. la vigilanza sulla produzione, sulla trasformazione e sul commercio del "Prosciutto di Parma", ai sensi delle leggi vigenti;
 - c. la tutela e la valorizzazione della produzione del "Prosciutto di Parma";
 - d. la promozione, la diffusione della conoscenza della Denominazione di Origine Protetta "Prosciutto di Parma" e dei marchi ad essa connessi, così perseguendo la cura generale degli interessi relativi a tale denominazione;
 - e. la diffusione della conoscenza e la promozione del consumo del "Prosciutto di Parma" in Italia e all'estero, nonché lo sviluppo ed il sostegno di ogni e qualsiasi iniziativa, anche di natura pubblicitaria, promozionale, di pubbliche relazioni e commerciale, intesa a valorizzare il "Prosciutto di Parma" e ad accrescerne

l'immagine e la notorietà;

- f. **l'assistenza ai produttori al fine di agevolare e migliorare la produzione e la commercializzazione di "Prosciutto di Parma" in Italia e all'estero.**
- g. la possibilità di richiedere alle competenti autorità l'adozione di norme vincolanti per la regolazione dell'offerta ai sensi della normativa comunitaria in materia.

Articolo 5 (Funzioni)

- 1. Nel quadro delle attività rientranti nel perseguimento del suo oggetto, il Consorzio esercita tutte le funzioni necessarie ed opportune per la cura degli interessi generali della DOP "Prosciutto di Parma" ed in particolare:
 - a. promuove la corretta applicazione del Disciplinare di Produzione della DOP "Prosciutto di Parma" e ne propone eventuali modifiche od implementazioni, anche attraverso nuove proposte di disciplina regolamentare;
 - b. **propone ed attua, nel limite delle proprie competenze, tutte le iniziative dirette al perfezionamento ed al miglioramento tecnico, qualitativo ed economico del "Prosciutto di Parma", nonché tutte le iniziative volte al miglioramento di ogni fase della produzione, sia sviluppando attività di studio e ricerca scientifica, che fornendo, alle imprese di lavorazione, la propria collaborazione anche attraverso la messa a disposizione di informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e scientifici;**
 - c. **tutela, promuove, valorizza e cura gli interessi generali della DOP "Prosciutto di Parma" anche attraverso l'informazione del consumatore, del settore distributivo e dei mezzi di comunicazione, nonché di tutti i possibili soggetti interessati; a tal fine il Consorzio potrà promuovere e finanziare, in modo diretto o indiretto, anche attraverso Associazioni o Enti terzi, ogni attività o iniziativa di carattere promozionale e/o pubblicitaria tesa a diffondere la conoscenza del marchio e quindi il consumo del prodotto anche attraverso la realizzazione di iniziative culturali, artistiche e pubblicitarie, anche di carattere gratuito, nei confronti dei terzi, quali ad esempio convegni, mostre, fiere, meeting, in occasione dei quali potrà essere distribuito il prodotto stesso ed oggetti pubblicitari a cura sia del Consorzio che di agenzie specializzate all'uopo incaricate;**
 - d. **nell'ambito della realizzazione delle iniziative tese alla diffusione della conoscenza del proprio marchio e della relativa DOP, il Consorzio organizza e finanzia incontri e soggiorni di giornalisti italiani e stranieri, direttamente o indirettamente, attraverso agenzie di pubblicità e di pubbliche relazioni.**
 - e. in qualità di titolare gestisce l'utilizzo dei marchi consortili e del segno distintivo della DOP "Prosciutto di Parma";
 - f. **ottempera all'incarico di vigilanza, in qualità di organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello Stato, con l'esecuzione di tutte le attività connesse alla funzione stessa, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente, con le facoltà ed i poteri ivi previsti, attraverso i propri agenti vigilatori;**
 - g. **svolge azione di tutela, vigilanza e salvaguardia della DOP "Prosciutto di Parma" nelle fasi di produzione, trasformazione e commercio del "Prosciutto di Parma", ed esercita tutte le azioni – anche giudiziarie – finalizzate alla rigorosa difesa della denominazione, dei segni distintivi, dei marchi, alla repressione di abusi ed irregolarità da chiunque posti in essere, nonché alla prevenzione e repressione di atti illeciti o comunque lesivi degli interessi della denominazione, del Consorzio e/o dei consorziati, con espressa facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti;**
 - h. **esercita e promuove ogni azione avanti a qualsiasi organo o autorità, sia nazionale che internazionale, per la tutela e la salvaguardia del "Prosciutto di Parma", e dei marchi di cui è unico titolare e depositario, quale portatore degli interessi diffusi dei consorziati;**
 - i. promuove qualsiasi tipo di azione giudiziaria, in sede civile, penale o amministrativa, o di azione arbitrale e ciò per ogni grado e tipo di giurisdizione. Si costituisce parte civile nei procedimenti penali ed interviene nei procedimenti amministrativi conseguenti all'attività di vigilanza e tutela propria o di altri soggetti; agisce in sede civile per il risarcimento dei danni con riferimento sia alle procedure penali che amministrative sopra menzionate;

- j. dispone l'applicazione di provvedimenti amministrativi o disciplinari in caso di inosservanza di quanto disposto dalla normativa vigente;
- k. esplica tutti gli incarichi e le attività previste dalla normativa vigente nonché quelle ad esso delegate dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni, dallo Stato e dall'Unione Europea;
- l. promuove e gestisce eventuali accordi interprofessionali, e la programmazione della produzione secondo le modalità e nelle forme previste dalla legislazione nazionale e comunitaria vigenti;
- m. può costituire appositi enti, ovvero società commerciali delle quali potrà detenere anche l'intero capitale sociale, assumere partecipazioni in organismi, società od enti che possano comunque favorire il raggiungimento delle finalità del Consorzio;
- n. può realizzare progetti che comportino l'acquisto di "Prosciutto di Parma" anche da parte del Consorzio da destinare: alle attività istituzionali, o ad attività promozionali finalizzate a favorire la penetrazione di determinati mercati, o ad attività benefiche;
- o. per il perseguimento di tutto quanto sopra esposto (nei limiti della normativa in vigore e nell'ambito del conseguimento dell'oggetto consortile) il Consorzio può compiere tutte le operazioni ritenute dal Consiglio di Amministrazione accessorie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale o per gli interessi del comparto e non in contrasto con il presente Statuto.

TITOLO II DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA E MARCHI CONSORTILI

Articolo 6 (Definizione del prodotto)

1. Ai fini del presente Statuto, per "Prosciutto di Parma" DOP si intende il prosciutto a denominazione di origine protetta registrato con Regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, certificato come tale ai sensi della normativa vigente nazionale e comunitaria, la cui preparazione - dall'origine dei suini, alla provenienza della materia prima, alla stagionatura ultimata, nonché all'eventuale successiva trasformazione e confezionamento - avviene in osservanza del Disciplinare registrato ai sensi della normativa comunitaria succitata

Articolo 7 (Marchio)

1. Il Consorzio ha la proprietà intellettuale del marchio registrato costituito da una "corona ducale" a cinque punte contenente la parola "Parma", ne custodisce le matrici e i supporti materiali per l'apposizione sui prosciutti (matrici e supporti che possono anche essere consegnati in custodia a soggetti terzi) e ne garantisce, permettendone anche la materiale disponibilità, l'applicazione secondo modalità conformi alle prescrizioni di legge e del Disciplinare di produzione dopo il controllo, con esito positivo, effettuato dall'organismo di controllo autorizzato.
2. Il marchio consortile si associa con i simboli previsti per l'attestazione della conformità di origine di tutte le fasi del processo produttivo ed è utilizzato altresì come segno distintivo della DOP.

TITOLO III CONSORZIATI

Articolo 8 (Ammissione al Consorzio)

1. Sono ammessi a far parte del Consorzio in forma singola:
 - a. tutti i produttori di "Prosciutto di Parma" (definiti come imprese di lavorazione), purché aventi la qualifica di imprenditori, le cui imprese siano ammesse e specificamente identificate nel sistema di certificazione del "Prosciutto di Parma" dall'organismo di controllo autorizzato;
 - b. gli allevatori, macellatori, porzionatori-confezionatori, purché aventi la qualifica di imprenditori ed operanti nella filiera di produzione della DOP "Prosciutto di Parma", le cui imprese siano ammesse e specificamente identificate nel sistema di certificazione del "Prosciutto di Parma" dall'organismo di controllo autorizzato.
2. Ai sensi del presente Statuto, con riferimento alla DOP "Prosciutto di Parma", la categoria dei porzionatori-confezionatori comprende esclusivamente i soggetti che, nel rispetto delle specifiche normative, anche se produttori, affettano e confezionano "Prosciutto di Parma" (definito, in tal caso, "Prosciutto di Parma" pre-confezionato).
3. I soggetti di cui al precedente comma 1 possono essere ammessi anche in forma associata. A tal fine è necessario che i soggetti appartenenti ad una stessa categoria produttiva conferiscano mandato collettivo con rappresentanza ad un imprenditore appartenente alla medesima categoria produttiva dei mandanti oppure a un'associazione di prodotto o di categoria (avente anche forma di cooperativa) omogenea rispetto a quella dei mandanti.
4. Il mandatario, salvo che si tratti di associazione di prodotto o di categoria, deve essere un soggetto consorziato.
5. Il mandato di cui al comma che precede deve risultare da scrittura privata autenticata o, nei casi ammessi dalla legge, da copia autentica della delibera assembleare. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, per tutte le operazioni, gli atti e le dichiarazioni di qualsiasi natura afferenti alle situazioni giuridiche comunque connesse o dipendenti con il rapporto consortile ivi compreso l'eventuale instaurazione di controversie giudiziali o arbitrali con il medesimo. Il Consorzio, tuttavia, ha facoltà di far valere direttamente nei confronti delle singole imprese le responsabilità facenti loro capo.
6. La revoca del mandato, anche per giusta causa, deve essere prontamente comunicata al Consiglio di Amministrazione e deve indicare il nuovo mandatario o altro soggetto legittimato a rappresentarlo ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto. La suddetta revoca diviene efficace al momento del ricevimento di tale comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
7. In caso di recesso, decadenza, esclusione dal Consorzio del mandatario e, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, i mandanti hanno facoltà, entro tre mesi dal verificarsi del fatto interruttivo, di nominare altro mandatario in sostituzione di quello colpito dall'evento interruttivo.
8. In caso di recesso, decadenza, esclusione di una impresa mandante e, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, gli altri soggetti mantengono, secondo le rispettive qualifiche di mandanti e mandatario, lo stato di consorziati.
9. I soggetti di cui al presente articolo possono essere ammessi al Consorzio solo dopo aver perfezionato l'adesione al sistema di controllo e avviata l'attività produttiva inerente la DOP Prosciutto di Parma.

Articolo 9
(Formalità di ammissione ed obblighi per le imprese di lavorazione)

1. Le domande di ammissione devono essere rivolte, per iscritto, al Consiglio di Amministrazione e corredate da documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento vigente per la produzione del "Prosciutto di Parma" DOP, con esplicita sottoscrizione delle seguenti dichiarazioni di impegno unilaterale del richiedente:
 - a. la dichiarazione che il richiedente conosce e si assoggetta a tutti gli obblighi ed i comportamenti imposti dal presente Statuto, dai relativi regolamenti applicativi autorizzati dalle competenti Autorità dello Stato, e dall'ordinamento vigente, e che è disposto a sostenere ogni spesa derivante dall'istruttoria di ammissione al Consorzio;
 - b. l'indicazione della propria qualifica di impresa di lavorazione, comprovata dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente, unitamente all'indicazione della quantità totale, espressa in chilogrammi e in numero, di cosce destinate alla produzione di "Prosciutto di Parma" e di prosciutti crudi non certificati come DOP eventualmente prodotti nella zona tipica di produzione, siano essi ottenuti da cosce nazionali o estere, realizzata annualmente nel precedente triennio o nell'eventuale minor periodo di attività. In mancanza di altro idoneo strumento di controllo, per le aziende che lavorano anche altri salumi nelle proprie unità produttive site nella zona tipica di produzione, la suddetta dichiarazione deve indicare altresì la quantità di materia prima destinata alla produzione di tali salumi prodotta per ogni esercizio nell'ultimo triennio;
 - c. l'impegno a fornire, ogni anno, i dati connessi alla produzione necessari per la corretta applicazione delle norme statutarie con relativa autorizzazione ad effettuare i necessari riscontri.
 - d. in caso di richiesta di ammissione in forma associata, il soggetto richiedente dovrà allegare alla domanda il mandato risultante da scrittura privata autenticata - o, nei casi previsti, copia autenticata della delibera dell'ente di appartenenza - e, per sé e per ciascun soggetto rappresentato, i documenti e le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere "a", "b" e "c".

Articolo 10
(Formalità di ammissione ed obblighi per gli altri soggetti riconosciuti idonei ed operanti all'interno della filiera produttiva della DOP)

1. Le domande di ammissione devono essere rivolte, per iscritto, al Consiglio di Amministrazione e corredate da documentazione comprovante l'immissione nel sistema di controllo della DOP "Prosciutto di Parma", con esplicita sottoscrizione delle seguenti dichiarazioni di impegno unilaterale del richiedente:
 - a. la dichiarazione che il richiedente conosce e si assoggetta a tutti gli obblighi ed i comportamenti imposti dal presente Statuto, dai relativi regolamenti applicativi, e dall'ordinamento vigente, e che è disposto a sostenere ogni spesa derivante dall'istruttoria di ammissione al Consorzio;
 - b. l'indicazione della propria categoria di appartenenza all'interno della filiera produttiva - allevatori, macellatori, porzionatori-confezionatori - comprovata dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della relativa Provincia, e da certificazione emessa da organismo riconosciuto;
 - c. l'indicazione della quantità totale di prodotto certificata come conforme e quella riscontrata come non conforme, ove possibile, per ciascuna categoria, in base ad idonee attestazioni rese, relativamente all'anno precedente a quello in cui l'istanza di ammissione è presentata, o a minor periodo dell'anno in corso, dall'organismo di controllo autorizzato;
 - d. in caso di richiesta di ammissione in forma associata, il soggetto richiedente dovrà allegare alla domanda il mandato risultante da scrittura privata autenticata - o, nei casi previsti, copia autenticata della delibera dell'ente di appartenenza - e, per sé e per ciascun soggetto rappresentato, i documenti e le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere "a", "b" e "c";

- e. l'autorizzazione preventiva al Consorzio relativamente alla possibilità di effettuare tutti i controlli necessari al fine di riscontrare i dati produttivi e le altre informazioni di cui ai precedenti punti del presente articolo.

Articolo 11 **(Modalità di ammissione)**

1. Sulla domanda di ammissione al Consorzio delibera il Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.
2. Se la domanda è accolta, il Consorzio provvede a notificare all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite PEC, la delibera di accoglimento; quest'ultimo deve provvedere al versamento del contributo di ammissione al Consorzio di cui al successivo articolo 25, al fine di poter essere iscritto nel Libro dei consorziati ai sensi del successivo articolo 15.
3. La reiezione della domanda d'ammissione deve essere motivata e notificata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite PEC.

Articolo 12 **(Obblighi dei consorziati)**

1. I consorziati hanno l'obbligo:
 - a. di osservare lo Statuto, il Disciplinare di produzione, le disposizioni dell'ordinamento vigente, i regolamenti e le direttive emanati dal Consorzio ed ogni altra disposizione consortile inerente il conseguimento degli scopi statutari e, in particolare, in esecuzione delle funzioni delegate dallo Stato in applicazione della legge o di altra norma;
 - b. di attenersi ed uniformarsi alle deliberazioni assunte dagli Organi Consortili e dalle loro articolazioni interne;
 - c. di usare il marchio consortile nei limiti dell'autorizzazione concessa dal Consorzio ed in conformità con quanto statuito dalle leggi vigenti;
 - d. di versare le tariffe e i contributi stabiliti dal Titolo V del presente Statuto;
 - e. di prestare agli Organi consortili ed alle loro articolazioni interne ogni collaborazione necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto, delle finalità e degli scopi del Consorzio;
 - f. di astenersi da ogni comportamento incompatibile con l'esistenza, la disciplina e l'attività del Consorzio;
 - g. di consentire le verifiche necessarie per l'attuazione dell'oggetto e degli scopi consortili e/o finalizzate ad accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte e di fornire – nelle tempistiche dovute - i dati richiesti relativamente all'attività produttiva della propria azienda, anche in riferimento alle esportazioni;
 - h. di fornire l'indicazione della quantità potenziale di prosciutti lavorabili nel ciclo produttivo annuale (con relativa documentazione di supporto) e successive modifiche;
 - i. di non chiedere, per la durata del Consorzio, la divisione del fondo consortile;
 - j. di denunciare tempestivamente al Consorzio ogni variazione della forma di esercizio dell'impresa consorziata e dei soggetti autorizzati a rappresentarla; tale comunicazione dovrà indicare la nuova ditta, ragione o denominazione sociale ed i soggetti muniti di rappresentanza ai sensi del presente Statuto.

Articolo 13 **(Prerogative dei consorziati)**

1. I consorziati hanno diritto:
 - a. di qualificarsi quali «appartenenti al Consorzio del Prosciutto di Parma», nei limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

- b. di fruire dei provvedimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- c. all'elettorato attivo;
- d. all'elettorato passivo; per le imprese di produzione l'elettorato passivo compete esclusivamente ai consorziati che, in ciascun esercizio dell'ultimo triennio o nell'eventuale minor periodo di attività, abbiano prodotto "Prosciutto di Parma" in quantità non inferiore al 66% della propria produzione complessiva di prosciutto crudo effettuata negli stabilimenti situati nella zona tipica della DOP "Prosciutto di Parma";
- e. di fruire dell'assistenza del Consorzio in tutte le materie previste dal presente Statuto, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione;
- f. di utilizzare il marchio di cui al precedente articolo 7, apponendolo sui prosciutti da loro prodotti in conformità alle norme di legge e regolamentari, alle disposizioni del presente Statuto, del regolamento d'uso del marchio, del Disciplinare di produzione e previa certificazione di conformità degli stessi prosciutti;
- g. di essere informati in merito al dispositivo delle deliberazioni assembleari.

Articolo 14
(Prestazione di servizi in favore di soggetti non consorziati)

1. Il Consorzio può fornire l'assistenza ed i servizi di cui al precedente articolo 13 punto e), o parte di essi, anche ai soggetti di cui all'articolo 8 comma 1 lett. b) (allevatori, macellatori, porzionatori-confezionatori) non aderenti al Consorzio, nonché ad altre categorie di operatori della filiera produttiva del "Prosciutto di Parma" (es. disossatori), che abbiano fatta esplicita richiesta e versato, quale corrispettivo della prestazione, l'apposito contributo annuale stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15
(Qualifica di consorziato)

1. La qualifica di consorziato si acquisisce con l'iscrizione nel Libro dei Consorziati.
2. L'iscrizione nel Libro dei Consorziati dei nuovi soggetti ammessi viene effettuata solo successivamente al pagamento del contributo di ammissione.
3. Il Libro dei Consorziati fa fede per quanto riguarda gli elementi di identificazione dell'impresa consorziata e dei soggetti autorizzati a rappresentarla.

Articolo 16
(Soggetti autorizzati a rappresentare il consorziato)

1. L'elettorato attivo e passivo spetta esclusivamente ai singoli consorziati.
2. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo i consorziati sono rappresentati dai propri legali rappresentanti e, nel caso di ditta individuale, dal titolare della stessa.
3. Sempre ai fini dell'elettorato attivo e passivo, i consorziati possono farsi rappresentare anche dai propri amministratori delegati, dai soci amministratori (in caso di società di persone) e più in generale dai membri del consiglio di amministrazione dell'azienda o da un istitutore.
4. La qualifica delle persone fisiche autorizzate a rappresentare l'impresa consorziata deve essere documentalmente comprovata dagli interessati.
5. Nel caso di ammissione in forma associata, l'elettorato attivo è esercitato dai mandanti in via esclusiva attraverso il mandatario il quale, nel caso in cui sia una persona giuridica o ente o associazione, anche non riconosciuta, agirà in persona dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo.
6. Nel caso di ammissione in forma associata, l'elettorato passivo compete direttamente ad ogni singolo mandante, in persona dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo.

7. I nominativi e le qualifiche dei soggetti autorizzati a rappresentare il consorzio ai sensi dei commi precedenti, devono essere iscritti nel Libro dei consorziati a fianco del consorzio medesimo.

TITOLO IV RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE

Articolo 17 (Perdita della qualifica di consorzio)

1. La qualifica di consorzio si perde nelle ipotesi di recesso, decadenza ed esclusione previste dal presente Statuto.
2. La perdita della qualifica di consorzio non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi a qualsiasi titolo versati ed alla ripartizione del fondo consortile, né implica liberazione dall'obbligo di versamento dei contributi già maturati al momento del recesso, della decadenza od esclusione e comunque maturati fino al momento in cui recesso, decadenza od esclusione assumono efficacia. Con riferimento alla categoria delle imprese di lavorazione, l'obbligo del versamento del contributo di tutela e valorizzazione permane fino alla cessazione dell'attività di produzione di "Prosciutto di Parma", anche in caso di non adesione al Consorzio.

Articolo 18 (Recesso)

1. Il consorzio può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviarsi al Consorzio.
2. Il recesso ha efficacia dal momento del ricevimento presso la sede del Consorzio della comunicazione di cui al comma precedente.
3. Il recesso del consorzio che abbia cessato l'attività ha efficacia immediata dal momento della comunicazione al Consorzio.
4. E' ammesso il recesso, con effetto immediato, del consorzio dissenziente dalle deliberazioni che modificano lo Statuto consortile purché il recedente ne dia comunicazione al Consorzio con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite PEC, entro 45 giorni dalla data di comunicazione ai consorziati dell'approvazione – ad opera del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – dello Statuto modificato.
5. Nel caso di ammissione in forma collettiva la dichiarazione di recesso deve essere comunicata, a pena di inefficacia, dal mandatario con rappresentanza.

Articolo 19 (Decadenza)

1. Il Consiglio di Amministrazione accerta, con delibera da comunicarsi all'interessato, la decadenza del consorzio che:
 - a. abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b. abbia sospeso l'attività produttiva per un periodo uguale o superiore a 12 mesi, salvo cause di forza maggiore, in presenza delle quali il Consiglio valuta caso per caso;
 - c. abbia cessato l'attività produttiva;
 - d. sia stato dichiarato fallito od ammesso ad una delle altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare dalle quali consegue la cessazione dell'attività imprenditoriale;
 - e. nel caso di ammissione collettiva, unitamente agli altri mandanti non abbia provveduto a sostituire il

mandatario nel termine previsto dal suddetto articolo 8 comma 7;

- f. che abbia fatto in qualsiasi modo uso illecito o non autorizzato dei marchi consortili, abbia contraffatto o abbia, attraverso una non consentita riproduzione dei marchi, tentato di trarre in inganno l'acquirente o il consumatore; in questo caso la decadenza opera dal momento in cui la sentenza che ha accertato l'illecito è passata in giudicato.

Articolo 20 (Esclusione)

1. Può essere escluso dal Consorzio, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il consorziato che:
 - a. abbia indebitamente utilizzato, senza la necessaria autorizzazione consortile o dopo la sospensione o revoca della stessa, il marchio consortile;
 - b. abbia, in qualsiasi modo, posto in essere infrazioni alla legge e/o alle normative speciali in materia di prodotti ad Indicazione Geografica e/o al presente Statuto e/o alle direttive consortili e/o compiuto altri atti comportanti nocimento al Consorzio e/o all'interesse generale dei consorziati;
 - c. abbia fornito al Consorzio informazioni erronee relativamente ai dati produttivi;
 - d. sia moroso, da più di 90 giorni, rispetto alle scadenze fissate per il pagamento delle quote, dei contributi, delle tariffe e di quanto, a qualunque titolo, dovuto al Consorzio.

Articolo 21 (Sospensione cautelare)

1. Nei casi previsti dall'articolo 20 e in caso di uso illecito o di contraffazione dei marchi consortili di cui al punto f. dell'articolo 19, qualora venga instaurata una procedura penale, civile o amministrativa, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione cautelare del consorziato in attesa del giudizio dell'Autorità competente investita del procedimento.

Articolo 22 (Trasferimento dell'azienda consorziata)

1. In caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda consorziata, salvo patto contrario, l'acquirente subentra nel contratto di Consorzio a condizione che sia in grado di dimostrare l'immissione nel sistema di controllo.
2. Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per patto fra vivi, il Consiglio di Amministrazione può deliberare,
3. entro 90 giorni dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio.

Articolo 23 (Norme procedurali)

1. Al consorziato contro il quale si intendono promuovere i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 19, 20, 21 e 22 comma 2 devono essere comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite PEC, i fatti contestati con invito a controdedurre per iscritto. Tale controdeduzione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
2. Trascorso il predetto termine, il Consiglio di Amministrazione pronuncerà l'eventuale decadenza, esclusione o sospensione.
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione menzionate nel comma che precede debbono

contenere l'enunciazione dei motivi su cui sono fondate e debbono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite PEC.

TITOLO V CONTRIBUTI

Articolo 24 (Contributi e tariffe consortili)

1. Il Consorzio svolge le proprie funzioni con le risorse provenienti dai contributi e dalle tariffe di cui al presente Titolo V. I contributi e le tariffe dovuti al Consorzio sono i seguenti:
 - a. contributo di ammissione al Consorzio;
 - b. contributo annuale;
 - c. tariffe e contributi straordinari;
 - d. tariffa della DOP;
 - e. contribuzione differenziata eventualmente dovuta ai sensi del Piano di Regolazione dell'Offerta.

Articolo 25 (Contributo di ammissione)

1. L'importo del contributo di ammissione al Consorzio è stabilito dal Consiglio di Amministrazione e viene addebitato ai nuovi consorziati, *una tantum*, secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso.

Articolo 26 (Contributo annuale)

1. Il contributo annuale, il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, viene addebitato in unica soluzione nel mese di dicembre di ogni anno, a tutti i soggetti iscritti nel Libro dei consorziati al 31 ottobre dello stesso anno.

Articolo 27 (Tariffe e contributi straordinari)

1. Le tariffe ed i contributi straordinari sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per far fronte ad attività particolari o a passività straordinarie comunque attinenti all'oggetto ed alle funzioni statutarie e sono corrisposti nella misura e secondo le modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio medesimo.
2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'importo e le condizioni di pagamento del contributo annuale dovuto dai soggetti non consorziati indicati all'articolo 14.

Articolo 28 (Tariffa della DOP)

1. Ai sensi del decreto Mipaaf del 12 settembre 2000 n. 410, tutti i produttori, consorziati e non, che utilizzano la Denominazione di Origine Protetta ed il relativo segno distintivo corrispondono, secondo i criteri fissati nei commi seguenti, la tariffa stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'importo della tariffa è destinato alla copertura delle spese di funzionamento del Consorzio in vista del perseguimento dell'oggetto sociale e dello svolgimento delle funzioni statutarie e di legge.
3. Con riferimento alle imprese di lavorazione, la tariffa deve essere corrisposta per ogni coscia suina avviata alla produzione DOP.
4. Con riferimento alle categorie produttive diverse dalle imprese di lavorazione, i soggetti che hanno aderito al Consorzio devono corrispondere detta tariffa in proporzione alla quantità di prodotto (suini allevati, cosce suine macellate, prosciutti affettati e confezionati) immessa nel circuito produttivo della DOP da ciascun operatore, rispetto alla produzione totale dei consorziati della categoria di appartenenza. In questo caso i dati produttivi di riferimento, sia aziendali che di comparto, sono quelli dell'anno precedente a quello per il quale si devono determinare le tariffe, come indicati dall'organismo di certificazione autorizzato.
5. Nei casi previsti dal precedente comma 4 la quota complessiva posta a carico di ogni singola categoria corrisponde alla percentuale di rappresentatività effettivamente espressa dai rappresentanti della medesima categoria associati al Consorzio e viene determinata sulla base dei soggetti iscritti nel Libro consorziati al 31 dicembre dell'anno precedente. Tale quota è calcolata in base al bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.
6. Secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 297/04, in caso di mancato pagamento della tariffa della DOP è sospeso il diritto ad utilizzare la denominazione protetta ed il segno distintivo, fino alla rimozione della causa che ha dato origine a tale provvedimento.

TITOLO VI ORGANI CONSORTILI

Articolo 29 (Organi permanenti)

1. Sono organi del Consorzio:
 - a. l'Assemblea dei consorziati (di seguito chiamata più brevemente «Assemblea»);
 - b. il Consiglio di Amministrazione (di seguito chiamato più brevemente «Consiglio»);
 - c. il Collegio Sindacale.
2. Sono articolazioni interne del Consiglio di Amministrazione:
 - a. il Comitato Esecutivo (di seguito chiamato più brevemente «Comitato»);
 - b. il Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito chiamato più brevemente «Presidente»);
 - c. i due Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione (di seguito chiamati più brevemente «Vice Presidenti»).

Articolo 30 (Assemblea dei consorziati)

1. L'Assemblea dei consorziati è costituita da tutti i consorziati, singoli e associati, e può essere convocata anche al di fuori dalla sede legale, purché in Italia. L'Assemblea dei consorziati può essere ordinaria o straordinaria ed è regolarmente costituita, in seconda convocazione, anche con la sola presenza della categoria delle imprese di lavorazione.
2. A ciascuna categoria produttiva di cui al presente Statuto compete una percentuale di rappresentanza nell'Assemblea pari a quanto segue:
 - a. alla categoria delle imprese di lavorazione compete una percentuale di rappresentatività pari al 66%, qualora le imprese di lavorazione consorziate rappresentino il 100% della quantità prodotta ai fini della

- DOP "Prosciutto di Parma" dalla propria categoria;
- b. alla categoria degli allevatori di suini compete una percentuale di rappresentatività pari all'11,33%, qualora gli allevamenti consorziati rappresentino il 100% della quantità prodotta ai fini della DOP "Prosciutto di Parma" dalla propria categoria;
 - c. alla categoria dei macellatori compete una percentuale di rappresentatività pari all'11,33%, qualora i macellatori consorziati rappresentino il 100% della quantità prodotta ai fini della DOP "Prosciutto di Parma" dalla propria categoria;
 - d. alla categoria dei porzionatori-confezionatori compete una percentuale di rappresentatività pari all'11,33%, qualora i porzionatori-confezionatori consorziati rappresentino il 100% della quantità prodotta ai fini della DOP "Prosciutto di Parma" dalla propria categoria.
3. I valori di rappresentatività di cui al comma precedente sono riferiti, per ciascuna categoria, all'ipotesi di totale adesione al Consorzio degli appartenenti alla stessa.
 4. Nei casi non rientranti nel comma precedente, la rappresentatività della categoria è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di produzione immessa nel circuito della DOP da parte dei soggetti della stessa categoria non aderenti al Consorzio.
 5. Al fine di individuare la ripartizione dei costi e definire il diritto di voto in Assemblea, all'inizio di ogni esercizio il Consiglio individua, sulla base delle adesioni avvenute entro il termine di cui al presente Statuto, le effettive percentuali di rappresentatività all'interno dell'Assemblea relative ad ogni categoria aderente al Consorzio.

Articolo 31 (Soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea)

1. Possono intervenire in Assemblea tutti i consorziati, in persona dei soggetti indicati all'articolo 16, che 30 giorni prima di quello fissato per la riunione:
 - a. sono iscritti al Libro dei consorziati;
 - b. hanno pagato i contributi e le tariffe dovute; si intendono in regola con tali pagamenti quei consorziati che, entro il termine indicato al presente comma, hanno già eseguito le operazioni di pagamento relative a tutte le scadenze precedenti il termine stesso e fornito, qualora richiesta e comunque entro la data indicata dal Consorzio, prova documentale dell'avvenuto pagamento.
2. Non sono comunque legittimati ad intervenire in Assemblea quei soggetti che prima della riunione siano stati dichiarati decaduti o esclusi o sospesi in via cautelare, o abbiano esercitato il diritto di recesso o abbiano trasferito l'azienda ai sensi dei precedenti articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23.
3. I consorziati possono farsi rappresentare in Assemblea, conferendo delega scritta ad un parente di 1° grado, al coniuge o ad un loro lavoratore subordinato.
4. I consorziati possono altresì farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta al legale rappresentante ovvero ad un lavoratore subordinato di una società che fa parte del medesimo gruppo della società consorziata.
5. Nel caso di ammissione in forma associata, il legale rappresentante dell'ente mandatario può farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta, per ogni singola Assemblea, ad un componente degli organi sociali dell'ente o associazione.
6. Il delegato può accedere ai lavori assembleari solo dopo aver consegnato la delega ai soggetti preposti dal Consorzio.
7. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di un consorziato, salvo che si tratti di società consorziate appartenenti al medesimo gruppo, nel qual caso la stessa persona può rappresentare anche più società consorziate appartenenti al medesimo gruppo.
8. Ai fini del presente articolo si intendono per società facenti parte del medesimo gruppo: a) la società, anche non consorziata, che esercita attività di direzione e coordinamento e tutte le società, purché consorziate, soggette ad attività di direzione e coordinamento da parte della prima; b) la società, anche non consorziata, che dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea di un'altra società consorziata e quest'ultima, nonché tutte le altre società, purché consorziate, nelle quali la capogruppo dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea.

Articolo 32
(Funzionamento e convocazione delle Assemblee)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci. Il Presidente designa il segretario nonché – ove sia necessario – due scrutatori e dirige la discussione in conformità dell'ordine del giorno, regolando altresì le modalità delle votazioni.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta l'anno, entro i termini di legge per l'approvazione del conto consuntivo del Consorzio. Essa deve essere inoltre convocata quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale ovvero un quinto (1/5) dei consorziati.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio su iniziativa del medesimo o a motivata richiesta del Collegio Sindacale.
4. Le richieste di convocazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere motivate e contenere gli argomenti da trattarsi; la convocazione deve farsi entro il termine di due mesi dal ricevimento della richiesta.
5. Le convocazioni ordinarie e straordinarie debbono farsi mediante comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, ovvero PEC, oppure e-mail, ai singoli consorziati risultanti dal Libro dei consorziati, da spedirsi almeno 20 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Nell'avviso suddetto possono venire indicati anche il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione.

Articolo 33
(Voti assembleari)

1. La ripartizione delle percentuali di rappresentatività in Assemblea tra le quattro categorie di consorziati viene effettuata ai sensi del comma 2 e seguenti del precedente articolo 30. Per le categorie per le quali vi sia stata un'adesione parziale dei rispettivi appartenenti, i valori di rappresentatività suddetti, e quindi la percentuale di rappresentatività relativa alla stessa categoria, vengono riproporzionati ai dati relativi alle adesioni effettive al Consorzio, rispetto al totale degli appartenenti ad ogni categoria che partecipa al circuito DOP "Prosciutto di Parma", secondo i dati forniti dall'organismo di controllo autorizzato.
2. Il numero dei voti di ciascun consorzio è determinato in base all'appartenenza alle classi di produzione di cui ai seguenti commi 3 e 4, secondo i principi individuati dall'art. 5 del DM 12 aprile 2000.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio individua per ciascuna categoria produttiva cinque classi di produzione. Le classi sono individuate fissandone i limiti minimi e massimi di produzione in modo tale che il numero di consorziati appartenenti ad ogni classe di produzione si approssimi il più possibile al 20% del numero totale dei consorziati della corrispondente categoria produttiva. In tale modo, il Consiglio definisce sia l'ampiezza in termini di produzione di ogni classe che il numero dei consorziati che la compone.
4. Tale suddivisione viene effettuata separatamente per ogni categoria di soggetti aderenti al Consorzio in modo tale che per ogni categoria vengano individuate cinque classi di produzione, la relativa ampiezza produttiva ed il numero di consorziati che la compongono.
5. Tutti i consorziati all'interno della stessa classe di produzione hanno diritto al medesimo numero di voti salvo quanto stabilito dal successivo comma 7. Le aziende della prima classe hanno diritto ad 1 (un) voto, quelle della seconda a 3 (tre) voti, quelle della terza a 6 (sei) voti, quelle della quarta a 9 (nove) voti; quelle della quinta sono divise in due gruppi ciascuno rappresentativo del 50% delle aziende di tale classe:

alle aziende del primo gruppo sono attribuiti 13 (tredici) voti, mentre a quelle del secondo gruppo 18 (diciotto) voti. Qualora tale quinta classe sia costituita da un numero dispari di aziende, il gruppo di consorziati aventi diritto a 13 voti comprenderà un'azienda in più rispetto a quello di consorziati con 18 voti.

6. In caso di adesione associata, al mandatario spetta un numero di voti pari alla somma dei voti di tutti i soggetti mandanti che egli rappresenta.
7. Con riferimento alla sola categoria delle imprese di lavorazione, il numero di voti di cui al precedente comma 5, attribuito alle imprese di lavorazione con dedizione esclusiva alla produzione della DOP "Prosciutto di Parma", è aumentato del 30% (trenta per cento).
8. Ai sensi del comma precedente, per dedizione esclusiva alla produzione della DOP "Prosciutto di Parma" si intende la destinazione alla produzione DOP "Prosciutto di Parma" di tutta l'attività produttiva, relativamente ai prosciutti crudi prodotti in zona tipica di produzione, dell'impresa di lavorazione, con una percentuale massima di tolleranza pari al 10% (dieci per cento).
9. Le attribuzioni di cui ai commi precedenti sono effettuate annualmente con riferimento alla media dell'ultimo triennio, o del minor periodo di attività produttiva, della quantità di prodotto avviata alla produzione DOP "Prosciutto di Parma" da ogni singolo consorziato, sulla base dei dati produttivi forniti dall'organismo di controllo autorizzato, e mantengono efficacia fino all'attribuzione inerente l'anno successivo.
10. Ad eccezione delle aziende di nuova costituzione e di quelle che hanno sospeso l'attività produttiva da almeno un anno, ogni consorziato deve dichiarare - pena l'inapplicabilità di quanto disposto dal precedente comma 7 e dall'art. 13 comma 1 lett. d) - al momento della richiesta di adesione ed entro il 31 gennaio di ogni anno, la quantità di prodotto avviata alla produzione DOP "Prosciutto di Parma" nell'anno precedente, nonché le altre informazioni richieste ai sensi del presente Statuto e deve altresì permettere ed accettare i controlli che il Consorzio ritenga necessari al fine di verificare la correttezza dei dati forniti.

Articolo 34 (Delibere dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili da ciascuna categoria produttiva rappresentata all'interno del Consorzio.
2. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti e la loro appartenenza alle categorie produttive.
3. L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo (1/3) dei voti totali esprimibili.
4. Le votazioni, sia in sede ordinaria che straordinaria, avvengono, di norma, in modo palese mediante appello nominativo. Le votazioni, sia in sede ordinaria che straordinaria, si effettuano a scrutinio segreto quando riguardano la nomina degli Organi consortili, provvedimenti inerenti singole persone, ovvero quando lo richiede la maggioranza. In tali casi, vengono consegnate ai consorziati schede riportanti il numero dei voti spettanti a ciascuno di essi.
5. In caso di ammissione in forma associata e di votazione segreta, al mandatario viene consegnata una scheda con un numero di voti pari alla somma complessiva di quelli spettanti ai mandanti.
6. Per tutte le deliberazioni dell'Assemblea ogni categoria esprime il proprio voto separatamente dalle altre. Di tale votazione viene redatto verbale dal quale risulta il numero dei voti favorevoli, di quelli sfavorevoli e degli astenuti, nonché dei nulli.
7. Con riferimento alla votazione di ciascuna categoria, si individua quindi il valore percentuale dei voti favorevoli e sfavorevoli. Successivamente, si procede alla somma dei valori percentuali espressi dalle singole categorie al fine di verificare il raggiungimento delle maggioranze richieste per le deliberazioni di cui al comma successivo.
8. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti espressi, nei termini indicati al comma precedente.

Per le materie riguardanti le modifiche dello Statuto e del disciplinare produttivo, le deliberazioni sono assunte con una maggioranza qualificata pari al 66% dei voti espressi, sempre nei termini indicati al comma precedente. Per le modifiche statutarie relative alla contribuzione delle categorie diverse dalle imprese di lavorazione, le deliberazioni sono assunte con una maggioranza qualificata pari al 66% dei voti espressi con il voto favorevole di almeno un consorziato appartenente alla categoria interessata.

9. Gli Amministratori debbono astenersi dal voto sulle deliberazioni concernenti il conto consuntivo di esercizio, la relativa relazione sulla gestione, nonché su quelle riguardanti il loro operato.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i consorziati, anche se assenti o dissenzienti.
11. Lo svolgimento delle riunioni assembleari e le deliberazioni assunte devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.
12. Le funzioni di segretario nelle Assemblee straordinarie devono essere svolte da un notaio.

Articolo 35 (Competenze dell'Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il conto consuntivo di esercizio e la relativa relazione sulla gestione;
 - b. elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale designando il Presidente del Collegio stesso ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto;
 - c. delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione e comunque previsti dal presente Statuto, anche in attuazione dei relativi regolamenti, nonché su ogni altro argomento all'ordine del giorno riportato dalla lettera di convocazione;
 - d. delibera su proposte di modifica al disciplinare produttivo, da sottoporre per approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e su eventuali misure inerenti la programmazione della produzione;
 - e. delibera su proposte di costituzione di enti e società di cui alla lettera m) dell'articolo 5 del presente Statuto e sulla realizzazione dei progetti di cui alla lettera n) del medesimo articolo;
 - f. delibera su ogni questione attinente alla gestione del Consorzio, non devoluta dalla legge o dal presente Statuto alla competenza di altro Organo Consortile.

Articolo 36 (Competenze dell'Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a. sulle modifiche allo Statuto;
 - b. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma di legge;
 - c. sulla proroga della durata del Consorzio;
 - d. sulle altre materie previste dalla legge.

Articolo 37 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione che è composto da un numero che può variare da un minimo di 10 (dieci) ad un massimo di 27 (ventisette) consiglieri, in funzione dell'effettiva adesione al Consorzio delle diverse categorie produttive.
2. Nel caso il Consiglio di Amministrazione sia composto da 27 (ventisette) membri, i consiglieri di cui al comma precedente sono così suddivisi:
 - a. Fino ad un massimo di 18 (diciotto) membri in rappresentanza delle imprese di lavorazione;
 - b. fino ad un massimo di 3 (tre) membri in rappresentanza degli allevatori;

- c. fino ad un massimo di 3 (tre) membri in rappresentanza dei macellatori;
- d. fino ad un massimo di 3 (tre) membri in rappresentanza dei porzionatori-confezionatori.
- 3. Il numero dei consiglieri spettante ad ogni categoria di consorziati deriva dalla percentuale effettiva di rappresentatività che ognuna di esse assume in Assemblea secondo i seguenti criteri:
 - a. la categoria delle imprese di lavorazione ha diritto a 18 (diciotto) membri quando esprime l'intera percentuale di rappresentatività del 66% ad essa riservata in Assemblea. Il numero di tali membri diminuisce progressivamente con il diminuire della suddetta percentuale di rappresentatività fino a giungere ad un minimo di 10 (dieci) consiglieri;
 - b. tutte le altre categorie di consorziati hanno diritto a 3 (tre) membri quando sono presenti in Assemblea con una percentuale di rappresentatività non inferiore all'11,0%, a 2 (due) membri quando sono presenti in Assemblea con una percentuale di rappresentatività inferiore all'11,0% ma non inferiore al 7,6% e ad 1 (un) membro quando sono presenti in Assemblea con una percentuale di rappresentatività inferiore al 7,6% ma non inferiore al 3,8%.
 - c. con riferimento a quanto disposto dal precedente punto b), nel caso in cui le adesioni al Consorzio non siano sufficienti a garantire la presenza, per ogni categoria produttiva, di almeno un membro in Consiglio di Amministrazione, lo stesso Consiglio provvederà a nominare quale consigliere il rappresentante della categoria non rappresentata designato dalla rispettiva organizzazione di rappresentanza maggiormente rappresentativa sul piano nazionale, ove esistente.
- 4. Nel caso in cui il membro del Consiglio di Amministrazione rappresentante della categoria dei macellatori o dei porzionatori-confezionatori nominato ai sensi di quanto disposto dal precedente comma 3 lettera c comunicasse la propria impossibilità a partecipare ad una riunione del Consiglio, il Presidente provvederà a convocare il membro supplente che potrà partecipare alla seduta di cui trattasi esercitando il diritto di voto del membro titolare. Tale supplente dovrà essere identificato all'inizio del mandato del Consiglio, secondo le modalità previste dal punto c del comma precedente, tra i rappresentanti della Commissione Interprofessionale di cui al successivo articolo 57 appartenenti alla categoria del membro titolare e svolgerà la propria funzione per tutta la durata del mandato del Consiglio.
- 5. Tutti i membri durano in carica tre anni decorrenti dalla data della nomina e non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi. Per mandato, ai sensi del presente comma, si intende quello di durata pari o superiore a 18 mesi.
- 6. Per ragioni particolari l'Assemblea può deliberare periodi, comunque non superiori a due mesi, di minore o maggiore durata in carica del Consiglio di Amministrazione. Anche in questi casi, rimane comunque applicabile, oltre detto termine, quanto disposto dall'articolo 2385, comma 2, del codice civile.
- 7. E' assicurata in Consiglio di Amministrazione la presenza di almeno due membri in rappresentanza delle imprese di lavorazione appartenenti alle prime due classi di produzione di cui al comma 5 del precedente articolo 33.

Articolo 38 (Elezioni del Consiglio di Amministrazione)

- 1. Per la nomina del Consiglio di Amministrazione, ogni consorzio esprime i propri voti con riferimento ai candidati inclusi nell'elenco formato ai sensi del successivo articolo 39, manifestando un numero massimo di cinque preferenze, pena l'invalidità del relativo voto. Sono quindi eletti consiglieri di amministrazione i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze secondo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo. A parità di preferenze si considera eletto il candidato che vanta la maggior anzianità di iscrizione al Consorzio o, in subordine, che abbia l'età maggiore.
- 2. L'elezione dei rappresentanti delle diverse categorie di operatori è effettuata separatamente; i consorziati appartenenti ad una categoria partecipano esclusivamente alle votazioni inerenti le liste dei rappresentanti della propria categoria.
- 3. Il Consiglio è così composto: per le imprese di lavorazione, da 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 candidati in ordine di preferenze ottenute. Il numero dei rappresentanti delle imprese di lavorazione presenti in Consiglio di Amministrazione è proporzionale all'effettiva adesione al Consorzio dei rappresentanti della

medesima categoria produttiva. Per le altre categorie di operatori, dal o dai candidati, che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nell'ambito dell'elenco relativo alla categoria di riferimento.

Articolo 39 (Elenco dei candidati)

1. A pena di irricevibilità, i consorziati devono comunicare al Consorzio a mezzo PEC la loro candidatura, entro le ore 18,00 del quindicesimo giorno antecedente la prima convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio, precisando il nome del soggetto che li rappresenta ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto.
2. Sulla base delle candidature pervenute, il Presidente forma l'elenco dei candidati, completo del nome del soggetto che li rappresenta, escludendo i candidati ineleggibili e quelli le cui candidature sono irricevibili.
3. L'elenco dei candidati viene comunicato ai consorziati entro il decimo giorno antecedente la prima convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio e nello stesso termine viene altresì reso disponibile ai consorziati presso la sede consortile.
4. A pena di inammissibilità, l'elenco deve contenere almeno 21 candidati della categoria delle imprese di lavorazione tra cui almeno due candidati delle imprese appartenenti ad una delle prime due classi di produzione, aventi diritto rispettivamente ad uno e tre voti. Nel caso in cui l'elenco non presenti le predette caratteristiche, il Consiglio in carica verrà prorogato per ulteriori 3 mesi, al termine dei quali verrà riconvocata l'assemblea per l'elezione. Ciò sino a quando l'elenco non sarà ammissibile ai sensi del presente comma.
5. Ai sensi della Legge 28 luglio 2016 n. 154, in occasione delle due elezioni successive all'entrata in vigore del presente Statuto, l'elenco dovrà avere, a pena di inammissibilità, almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore qualora non risulti un numero intero) di candidati appartenenti al genere in elenco meno rappresentato. In caso contrario si procederà alla proroga del Consiglio di Amministrazione in carica, con convocazione di nuove elezioni, come disciplinato al comma precedente.
6. Le liste relative alle altre categorie di consorziati devono contenere un numero minimo di candidati pari al doppio del numero di consiglieri che la stessa categoria ha diritto di esprimere in Consiglio di Amministrazione in virtù dell'effettiva adesione al Consorzio dei rappresentanti della categoria medesima. Alle liste che presentino un numero di candidati non inferiore a tre si applicano le regole sull'equilibrio di genere di cui al comma precedente. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
7. Nessuna persona può rappresentare, ai sensi dell'articolo 16, più di un consorzio candidato, pena l'ineleggibilità di tutti i consorziati candidati che lo hanno indicato come rappresentante.
8. In apertura dell'adunanza dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio, il Presidente dà lettura dell'elenco dei candidati.

Articolo 40 (Poteri del Consiglio)

1. Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria. Spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:
 - a. eleggere il Presidente ed i due Vice Presidenti;
 - b. predisporre il conto consuntivo di esercizio e la relativa relazione sulla gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e approvare il conto di previsione;
 - c. deliberare la scelta dell'organo di controllo ai sensi del comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 526/99;
 - d. determinare le quote di presenza negli Organi consortili dei rappresentanti delle diverse categorie professionali, sulla base della legislazione vigente, nonché individuare le classi di produzione e definirne l'ampiezza ai fini dell'attribuzione dei voti ai consorziati;

- e. stabilire il numero dei componenti il Comitato Esecutivo, in aggiunta a Presidente e Vice Presidenti, eleggendone gli altri membri;
- f. deliberare sull'ammissione, il recesso e la decadenza dei consorziati e sull'eventuale loro esclusione o sospensione cautelare;
- g. deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- h. curare l'esecuzione delle delibere assembleari e compiere tutti gli atti delegati dall'Assemblea;
- i. promuovere qualsiasi attività funzionale all'indirizzo della produzione DOP ed alla gestione degli adempimenti derivanti dall'incarico di vigilanza conferito al Consorzio ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa l'adozione di regolamenti, direttive e prescrizioni;
- j. modificare l'ubicazione della sede consortile nell'ambito della provincia di Parma;
- k. adottare prescrizioni ed emanare direttive e regolamenti tecnici ai sensi delle leggi vigenti, da sottoporre all'approvazione delle competenti Autorità Pubbliche;
- l. stipulare accordi interprofessionali;
- m. adottare e far osservare qualsiasi regolamento attinente all'organizzazione del Consorzio ed allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
- n. determinare contributi e tariffe dovuti al Consorzio per l'espletamento delle sue funzioni;
- o. nominare il Direttore e definire l'organigramma del personale consortile;
- p. autorizzare i propri ispettori a svolgere attività di vigilanza anche per altri prodotti DOP e IGP;
- q. acquistare e vendere beni mobili, registrati e non, nonché effettuare operazioni finanziarie con qualsiasi istituto, ente, amministrazione od ufficio, sia pubblico che privato, impegnando all'occorrenza il Consorzio nella richiesta di affidamenti, finanziamenti, mutui;
- r. adottare tutti i provvedimenti previsti dal presente Statuto;
- s. avanzare proposte di disciplina regolamentare, prevedere programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico sanitaria, caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali del "Prosciutto di Parma";
- t. determinare l'emolumento del Collegio Sindacale con riferimento alle specifiche tariffe dell'ordine dei dottori e ragionieri commercialisti;
- u. nominare il Presidente ed il Segretario della Commissione Interprofessionale di cui al successivo articolo 57;
- v. nominare qualsiasi commissione o comitato in applicazione delle norme vigenti e del presente Statuto;
- w. deliberare, in caso di contestazione, in merito all'ammissibilità e ricevibilità delle liste, di cui agli articoli 38 e 39, e in ordine al possesso dei requisiti di eleggibilità ai sensi dell'articolo 39;
- x. compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento degli scopi consortili.

Articolo 41 (Poteri di delega)

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo.
2. Il Consiglio di Amministrazione può anche conferire ad uno o più dei propri membri, tanto congiuntamente che separatamente e con quelle limitazioni che ritiene opportune, determinati incarichi ovvero l'esecuzione di speciali deliberazioni.

Articolo 42 (Prorogatio)

1. Ai sensi dell'articolo 2385, comma 2, del codice civile, la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Articolo 43 **(Norme di funzionamento del Consiglio)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'accettazione dei membri eletti.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni trimestre ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando gliene venga fatta richiesta motivata, con indicazione specifica degli argomenti da trattare, da almeno un quarto (1/4) dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.
3. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci.
4. La convocazione deve farsi mediante lettera raccomandata, ovvero tramite PEC, oppure posta elettronica (e-mail o similari), o recapitata a mano, inviata a ciascun consigliere almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; il relativo avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere inviata almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora di inizio della seduta.
5. La convocazione è valida, a prescindere dalle modalità con cui viene effettuata, quando sono presenti tutti i membri componenti il Consiglio stesso.
6. La riunione del Consiglio di Amministrazione per le elezioni del Presidente e dei Vice Presidenti è convocata e presieduta dal Presidente uscente o, in caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente vicario o, in caso di sua impossibilità, dall'altro Vice Presidente ed in caso di ulteriore impossibilità, dal consigliere più anziano d'età.
7. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta unicamente il rimborso delle spese affrontate in occasione di trasferte finalizzate allo svolgimento di attività consortili effettuate in nome e per conto del Consorzio e su specifico incarico dello stesso.

Articolo 44 **(Surrogazione dei consiglieri)**

1. Decade dall'ufficio il consigliere che:
 - a. senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio regolarmente convocate. A tal fine non sono da computarsi le assenze alle riunioni convocate d'urgenza;
 - b. abbia perso la qualifica di cui al precedente articolo 16;
 - c. mantenga una delle qualifiche di cui all'articolo 16, ma in rapporto ad un consorzio diverso da quello in rappresentanza del quale è stato eletto ai sensi dei precedenti articoli 38 e 39;
 - d. il consorzio in rappresentanza del quale è stato eletto abbia perso la qualifica di consorzio ai sensi del precedente articolo 17 o il diritto all'elettorato passivo di cui al precedente articolo 13.
2. Nel caso in cui si verifichi una causa di decadenza, il consigliere decaduto è sostituito dal rappresentante del consorzio candidato primo dei non eletti. Il Consiglio prende atto con delibera della decadenza e della relativa surrogazione. Qualora ciò non sia possibile per mancanza di candidati disponibili all'interno dell'elenco, il consigliere decaduto non viene sostituito e, conseguentemente, è ridotto il numero dei membri del Consiglio per la durata del mandato in corso.
3. Il precedente comma si applica anche nel caso in cui vengano a mancare o non accettino l'incarico uno o più consiglieri eletti.
4. I membri del Consiglio così subentrati o nominati scadono assieme a quelli in carica all'atto della loro nomina

Articolo 45 **(Validità delle deliberazioni)**

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

2. Salvo quanto previsto al comma successivo, le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti e, in caso di parità di voti, prevale la proposta che ha ricevuto il voto favorevole del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente vicario o, in assenza anche di quest'ultimo, dell'altro Vice-Presidente. Ogni consigliere presente ha diritto ad un voto e non può rappresentare per delega nessun altro consigliere.
3. Per le materie riguardanti le modifiche dello Statuto, del disciplinare produttivo, la definizione di regolamenti tecnici e la determinazione dei contributi consortili, le deliberazioni sono assunte con una maggioranza qualificata pari al 75% dei votanti. Per le materie riguardanti le modifiche del disciplinare produttivo relative ai comparti dell'allevamento e della macellazione, i regolamenti tecnici inerenti il comparto del porzionamento-confezionamento, nonché gli accordi interprofessionali, le deliberazioni sono assunte con una maggioranza qualificata pari al 75% dei votanti ed il voto favorevole di almeno un consigliere della categoria interessata.
4. Le votazioni sono effettuate, di regola, in forma palese; le votazioni sono effettuate a scheda segreta solo qualora l'oggetto riguardi l'elezione di Organi Consortili e loro articolazioni interne o quando tale modalità venga richiesta da almeno i due terzi (2/3) dei consiglieri.
5. Per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti ciascun consigliere può indicare un solo nominativo, mentre per quella dei membri del Comitato Esecutivo o di eventuale altra articolazione interna può indicare un massimo di due nominativi.

Articolo 46 (Verbali del Consiglio)

1. Le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente esecutive dal momento della relativa votazione e vengono registrate in apposito libro verbali; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal segretario e viene approvato dal Consiglio medesimo alla prima occasione utile successiva alla seduta di cui trattasi.
2. Il Presidente provvede alla nomina di un segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio e che, in tal caso, non ha diritto al voto.

Articolo 47 (Composizione del Comitato Esecutivo)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da altri membri del Consiglio stesso.
2. Il Comitato Esecutivo, composto da un numero variabile di membri eletti deciso, volta per volta, dal Consiglio di Amministrazione, è formato da un numero minimo di cinque ad un massimo di nove persone. A parità di voti si considera eletto il candidato la cui impresa di riferimento vanta la maggior anzianità di iscrizione al Consorzio o, in subordine, che abbia l'età maggiore. Il Comitato Esecutivo resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, ogni qualvolta lo reputi opportuno e qualora ne sia fatta richiesta da almeno due componenti dello stesso. La convocazione è inviata per lettera raccomandata, ovvero tramite PEC, oppure posta elettronica (e-mail e similari) almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Essa può essere tuttavia effettuata anche telefonicamente nei casi di urgenza.
4. La convocazione è valida, a prescindere dalle modalità con cui viene effettuata, quando sono presenti tutti i membri componenti il Comitato stesso.

Articolo 48
(Funzionamento del Comitato Esecutivo)

1. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. Valgono, in quanto applicabili, i precedenti articoli 44, 45 commi 1 e 2, e 46.

Articolo 49
(Surrogazione dei componenti del Comitato Esecutivo)

1. Qualora vengano a mancare uno o più membri del Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione provvede, nella sua prima riunione successiva, alla reintegrazione del Comitato stesso. I membri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 50
(Poteri del Comitato Esecutivo)

- 1 Nell'ambito dei compiti e dei poteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo in particolare:
 - a. svolge tutte le funzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione;
 - b. formula e propone al Consiglio di Amministrazione programmi di attività a breve, medio e lungo periodo con i relativi piani finanziari;
 - c. propone al Consiglio di Amministrazione ogni azione ritenuta utile per favorire la partecipazione delle ditte consorziate alla vita del Consorzio;
 - d. provvede, nell'ambito di un apposito organigramma fissato dal Consiglio di Amministrazione, alle assunzioni e sostituzioni del personale su proposta del Direttore e definisce, sempre su proposta del Direttore, le condizioni economiche, normative e gli inquadramenti contrattuali dei rapporti di lavoro subordinato;
 - e. delibera interventi di carattere pubblicitario e promozionale, coerenti con le strategie formulate dal Consiglio di Amministrazione, fino ad un importo prefissato dallo stesso Consiglio, provvedendo, per altro, ad informarlo in ordine alle decisioni assunte;
 - f. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione ad esso demandate espressamente per l'attuazione;
 - g. ove non sia possibile convocare il Consiglio di Amministrazione, adotta gli atti necessari ed urgenti. Di tali atti riferisce al Consiglio di Amministrazione chiedendone la ratifica.

Articolo 51
(Presidente)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio ed ha la rappresentanza legale ed il potere di firma. Il Presidente è nominato nell'ambito dei consiglieri eletti in rappresentanza delle imprese di lavorazione.
2. Il Presidente:
 - a. nell'ambito delle proprie competenze, prende le iniziative ritenute opportune ai fini del miglior andamento dell'attività consortile;
 - b. cura l'andamento generale del Consorzio, ha la responsabilità dei pagamenti e firma il conto consuntivo di esercizio e la situazione patrimoniale da presentarsi al registro imprese presso la C.C.I.A.A. di Parma entro i termini di legge;
 - c. rappresenta il Consorzio in giudizio e ha facoltà di promuovere qualsiasi tipo di azione giudiziaria, in sede

civile, penale e amministrativa, o di azione arbitrale e ciò per ogni grado e tipo di giurisdizione e di nominare all'uopo avvocati, arbitri e procuratori anche con facoltà di costituzione di parte civile; ha, inoltre, il potere di presentare denunce, esposti e querele;

- d. convoca, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea e la presiede;
- e. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
- f. esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;
- g. ove non sia possibile convocare il Comitato Esecutivo, adotta gli atti di comprovata urgenza; di tali atti riferisce al successivo Comitato Esecutivo chiedendone la ratifica.

Articolo 52 (Vice Presidenti)

1. I due Vice Presidenti, eletti nell'ambito dell'elenco relativo alle imprese di lavorazione, coadiuvano il Presidente che può delegare loro alcune delle sue mansioni.
2. Il Vice Presidente vicario – designato a tale ruolo dal Consiglio di Amministrazione - sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i medesimi poteri e facoltà. In mancanza o in caso di impedimento o assenza del Vice Presidente vicario, il Presidente è sostituito dall'altro Vice Presidente ed in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal componente del Comitato Esecutivo più anziano (di appartenenza al Consiglio o, in subordine, di età).

Articolo 53 (Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea e si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti al registro di cui al decreto legislativo n. 88/1992. L'Assemblea nomina contestualmente il Presidente del Collegio stesso.
2. Per l'elezione del Collegio Sindacale, ciascuna scheda non può contenere, a pena di nullità, un numero di nominativi superiore ai membri da eleggere. A parità di voti si considera eletto il più anziano di età.
3. Tra i cinque nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di voti i primi tre sono eletti sindaci effettivi, ed i due rimanenti sindaci supplenti. Il nominativo che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto Presidente del Collegio.

Articolo 54 (Funzioni del Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni e le attribuzioni previste dal Codice Civile e dalle norme vigenti, controllando la regolare tenuta della contabilità del Consorzio, vigilando sull'osservanza dello Statuto ed accertando la corrispondenza del conto consuntivo dell'esercizio con le risultanze dei libri e delle scritture contabili.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea ordinaria, su richiesta del Consiglio di Amministrazione e previa proposta motivata del Collegio Sindacale, può, nei limiti delle prescrizioni di legge, attribuire lo svolgimento della funzione di revisione legale dei conti, per uno o più esercizi, ad altro soggetto iscritto all'albo dei revisori. In questi casi il Collegio Sindacale eserciterà le proprie funzioni ad eccezione di quella specifica di revisione legale dei conti.
3. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

**Articolo 55
(Compenso)**

1. I componenti effettivi del Collegio Sindacale hanno diritto ad un compenso annuale, determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle specifiche tariffe dell'ordine dei dottori e ragionieri commercialisti; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese documentate ed autorizzate dal Consiglio di Amministrazione che gli stessi hanno affrontato nell'espletamento del loro ufficio o per specifici incarichi ricevuti dal Consorzio.

**Articolo 56
(Surrogazione)**

1. Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del Collegio Sindacale decade dal suo incarico.
2. Qualora vengano a mancare uno o più Sindaci effettivi subentrano il o i supplenti in ordine di voti ottenuti o, in subordine, di età. Se con ciò non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio con effetto fino alla scadenza del mandato in corso.
3. Nel caso in cui il Sindaco mancante sia il Presidente del Collegio, gli subentra nel ruolo di presidente il sindaco che dopo di lui ha ottenuto il maggior numero di voti.

**Articolo 57
(Commissione Interprofessionale)**

1. La Commissione Interprofessionale è costituita da rappresentanti delle imprese di lavorazione, degli allevatori, dei macellatori e dei porzionatori-confezionatori.
2. Le norme su costituzione, funzionamento e competenze della Commissione sono disciplinate con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione da assumere all'unanimità e da sottoporre all'approvazione delle competenti Autorità dello Stato. Contestualmente alla nomina di tale Commissione, il Consiglio designa il Presidente ed il Segretario della stessa.
3. Il Presidente della Commissione è nominato nell'ambito dei rappresentanti degli allevatori. Lo stesso ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. Nel caso in cui il membro del Consiglio di Amministrazione rappresentante della categoria degli allevatori nominato ai sensi di quanto disposto dal precedente articolo 37 comma 3 lettera c, comunicasse la propria impossibilità a partecipare ad una riunione del Consiglio, il Presidente della Commissione di cui al presente articolo potrà esercitare in tale riunione, in qualità di supplente, il diritto di voto del membro titolare della propria categoria.
4. La Commissione assicura attività di orientamento e consulenza finalizzata all'applicazione delle prescrizioni delle leggi vigenti, del disciplinare di produzione, nonché di regolamenti e direttive adottati dal Consiglio.
5. La Commissione adotta le proprie determinazioni a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei presenti, rappresentanti tutte le categorie produttive.

**Articolo 58
(Direttore)**

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione che lo sceglie tra persone, dotate di adeguata competenza e professionalità, che abbiano almeno i seguenti requisiti:
 - a. preferibilmente con diploma di laurea;

- b. esperienza non inferiore a tre anni maturata nel comparto agro-alimentare, con particolare riferimento al settore della trasformazione delle carni;
 - c. comprovata esperienza di gestione, coordinamento e controllo di unità organizzative ed operative acquisite in associazioni, società consortili, organismi di settore, aziende, ecc.
2. Il Direttore coadiuva il Presidente e cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi consortili e delle loro articolazioni interne e partecipa, con funzione consultiva, alle riunioni degli stessi; è munito delle necessarie attribuzioni per organizzare e sovrintendere ai vari servizi, del cui andamento è responsabile; coordina e sviluppa autonomamente, nel rispetto dei programmi e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, tutte le funzioni inerenti all'espletamento dell'incarico di vigilanza affidato al Consorzio ed alle altre attività di tutela, valorizzazione e promozione del "Prosciutto di Parma", all'interno ed all'esterno del territorio nazionale.
 3. Il Direttore esercita la funzione di direzione del Consorzio ai sensi della normativa vigente, nell'ambito delle funzioni specificamente attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione al fine di promuovere e conseguire la realizzazione degli obiettivi consortili; provvede fra l'altro:
 - a. alla cura e conservazione dei Libri dei consorziati, dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
 - b. a tutta la gestione amministrativa, al personale e agli affari generali del Consorzio, al disbrigo delle pratiche correnti e delle mansioni affidategli in attuazione di iniziative programmate e preordinate al raggiungimento degli scopi consortili;
 - c. al coordinamento e controllo del funzionamento degli uffici del Consorzio, esercitando la propria superiorità gerarchica su tutto il personale con relativo potere disciplinare; al riguardo propone al Comitato Esecutivo le assunzioni e le sostituzioni di personale, nonché la definizione delle condizioni economiche e contrattuali del personale medesimo;
 - d. a sovrintendere alla preparazione del conto preventivo e consuntivo, proponendolo al Consiglio di Amministrazione;
 - e. all'adozione degli atti necessari per il funzionamento corrente degli uffici e per le attività del personale, nonché all'assunzione delle decisioni occorrenti all'uso e manutenzione dei locali del Consorzio e di quelle relative ad iniziative di rappresentanza istituzionale di contenuta entità economica. Di tali atti informa il Comitato Esecutivo quando gli stessi comportano stanziamenti superiori ad un valore prefissato dallo stesso Comitato Esecutivo.

Articolo 59 (Incompatibilità)

1. Non possono essere nominati a cariche sociali e, se già nominati, decadono dal loro ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare attività commerciale o uffici direttivi.
2. Non possono essere nominati membri del Collegio Sindacale e, se già nominati, decadono dal loro ufficio, il coniuge, i parenti e gli affini dei consiglieri di amministrazione entro il quarto grado.

TITOLO VII FONDO CONSORTILE, ESERCIZIO E RENDICONTO CONSUNTIVO

Articolo 60 (Costituzione del fondo consortile)

1. Il fondo consortile è costituito:
 - a. dal contributo di ammissione al Consorzio di cui al precedente articolo 25;
 - b. dal contributo annuale di cui al precedente articolo 26;

- c. dalla somma algebrica dei risultati d'esercizio.

Articolo 61
(Accesso al fondo consortile)

1. Per la durata del Consorzio i creditori dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul Fondo consortile, né chiedere la restituzione dei contributi e delle tariffe versati dal consorziato debitore.

Articolo 62
(Esercizio consortile)

1. L'esercizio consortile va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 63
(Norme per la formazione del conto consuntivo)

1. Il conto consuntivo d'esercizio comprende la situazione patrimoniale ed il conto dei proventi e delle spese di gestione del Consorzio.
2. Esso deve essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione e comunicato al Collegio Sindacale almeno 30 giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per approvarlo e deve restare depositato in copia – unitamente alle eventuali osservazioni di detto Collegio – presso la sede del Consorzio durante i 15 giorni antecedenti la predetta riunione.

TITOLO VIII
NORME FINALI

Articolo 64
(Libri obbligatori)

1. Oltre a quelli previsti dalla legge, sono Libri obbligatori del Consorzio:
- a. il Libro dei Consorziati;
 - b. il Libro dell'Assemblea dei Consorziati;
 - c. il Libro del Consiglio di Amministrazione;
 - d. il Libro del Comitato Esecutivo;
 - e. il Libro del Collegio Sindacale.

Articolo 65
(Trasparenza)

1. I consorziati hanno diritto di esaminare i libri indicati nelle lettere a) e b) del precedente articolo e di ottenerne estratti a proprie spese.

Articolo 66
(Scioglimento del Consorzio)

1. Il Consorzio si scioglie:
- a. per il decorso del termine;

- b. per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- c. per deliberazione unanime dei consorziati;
- d. per le altre cause previste dalle leggi.

Articolo 67
(Liquidazione del Consorzio)

- 1. In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i consorziati. I liquidatori dovranno redigere il bilancio finale di liquidazione.
- 2. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio finale di liquidazione sarà destinato a fini di pubblica utilità ai sensi della normativa vigente in materia e non potrà per nessuna ragione essere distribuito ai consorziati.

Articolo 68
(Spese di liquidazione)

- 1. Le spese di liquidazione gravano sul fondo consortile e, in caso di insufficienza, il residuo viene addebitato a ciascun consorziato pro quota in proporzione alla sua produzione media dell'ultimo triennio.
- 2. La quota del consorziato insolvente - salve le possibili azioni di recupero e di richiesta di danni nei suoi confronti - grava, in parti uguali, sugli altri consorziati della medesima categoria produttiva.

TITOLO IX
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 69
(Collegio Arbitrale)

- 1. Le controversie che dovessero insorgere tra i consorziati ovvero tra i consorziati e il Consorzio che abbiano per oggetto i diritti disponibili relativi al rapporto consortile, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Parma.
- 2. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura.
- 3. Il collegio arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo entro 90 giorni dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri.
- 4. È sempre fatta salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 70
(Modifiche dello Statuto)

- 1. Le nuove norme statutarie entreranno in vigore dalla data di approvazione del testo aggiornato da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.